N. **34895/12** Registro generale
N. **157** (ruolo interno)
Ordinanza N. 1717

13248/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Settima Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. *Mario Gentile*	Presidente
2. dr. *Silvio Amoresano*	Consigliere
3. dr.ssa *Guicla Mulliri*	Consigliere *rel.*
4. dr. *Luca Ramacci*	Consigliere
5. dr. *Santi Gazzara*	Consigliere

all'esito dell'**udienza** in **camera di consiglio** del **25 gennaio 2013**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Aliu Fation, nato in Albania il 1°.4.86
imputato art. 73 T.U. stup.

avverso *la sentenza della Corte d'Appello di Genova* del 18.5.12

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

osserva

Il ricorrente è stato giudicato in primo grado, responsabile della violazione dell'art. 73 per avere detenuto a fini di spaccio circa 25 kg di *marijuana*.

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello proposto perché ritenuto generico nella richiesta di riduzione della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche trattandosi di "*persona bisognosa di soldi*".

Con l'odierno ricorso, il condannato replica che la propria doglianza in appello non era affatto generica ma sottolineava che l'Aliu è straniero senza stabile occupazione né riferimenti in Italia ed è immune da pregiudizi penali.

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. In buona sostanza, il ricorrente non fa altro che ripetere ciò che aveva sostenuto in appello ignorando l'obiezione mossagli dalla Corte secondo cui si trattava – e si tratta - di argomenti generici. In altri termini, le considerazioni difensive si limitano a contrapporre gli stessi fatti in un'ottica diversa da quella assunta dal G.i.p. nella sentenza di condanna di primo grado e che è stata confermata dai giudici di secondo grado i quali non hanno rinvenuto nelle considerazioni

difensive la necessaria specificità per inficiare i rilievi del G.u.p. secondo cui la presenza dell'imputato in Italia proprio perché – come egli stesso ammette – privo di legami con tale Stato, non può che essere giustificata dalla finalità di trasporto dello stupefacente per cui è stato condannato. Si tratta di considerazione del tutto compatibile con la logica e, di certo, essa non è stata posta in discussione dalla generica invocazione di una sorta di stato di bisogno in cui verserebbe l'imputato.

Correttamente, quindi, la Corte ha stigmatizzatola genericità della doglianza che, essendo stata ripetuta in questa sede negli stessi termini, merita analoga decisione.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilr al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell'udienza del 25 gennaio 2013

Il Presidente
(*dr. Mario Gentile*)

Mario Gentile

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Giulia Mùlliri*)

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 MAR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo